

## Relazione illustrativa

L'art. 12 del D.P.R. n. 169/1998 stabilisce che con decreto interministeriale (Economia e finanze e Politiche agricole) sono fissate le "quote di prelievo" destinate all'UNIRE (ora MIPAF), da applicare sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli (si tratta, nella sostanza, di un prelievo erariale di natura non tributaria, commisurato alla raccolta).

Le Convenzioni di concessione relative alle scommesse ippiche avevano previsto l'obbligo di versare un "minimo garantito annuo", indipendentemente dalla raccolta effettiva conseguita.

Per effetto delle mutate condizioni di mercato e delle conseguenti difficoltà economiche, che non hanno consentito di raggiungere i livelli di raccolta previsti, molti concessionari ippici non hanno versato il "minimo garantito"; taluni di essi, peraltro, non hanno versato nemmeno le "quote di prelievo" dovute in ragione della effettiva raccolta conseguita.

I concessionari hanno sistematicamente impugnato davanti al giudice amministrativo le diffide di pagamento relative ai "minimi garantiti" e alle "quote di prelievo", generando un ingente contenzioso tutt'ora aperto (in via di massima, i giudici amministrativi hanno accolto le domande di annullamento/sospensione delle diffide di pagamento).

Inoltre, al fine di ottenere il risarcimento di presunti danni in ragione dei minori introiti derivanti dalle alterate condizioni del mercato e asseriti ritardi da parte dell'Amministrazione (si tratta in sintesi: dei danni derivanti dalla presenza di operatori clandestini ed illegali; ritardo nell'avvio del sistema di scommessa a quota fissa; ritardo nell'avvio della raccolta per via telefonica e telematica), alcuni concessionari hanno promosso giudizi arbitrali nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Politiche Agricole e, in alcuni casi, dell'ex AAMS, ora incorporata nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La vicenda ha avuto una prima conclusione, nel 2003, con l'emanazione del c.d. "Lodo di Majo", con il quale il Collegio Arbitrale costituito per la risoluzione della controversia ha accertato la responsabilità dei suddetti Ministeri, condannando gli stessi a risarcire il danno subito dai concessionari. La pronuncia, peraltro, ha autorizzato questi ultimi a compensare i crediti da risarcimento con le somme dovute a titolo di "minimi garantiti".

Avverso tale decisione i Ministeri soccombenti hanno proposto impugnazione avanti la Corte d'Appello di Roma che, con sentenza della III Sez. civile depositata il 21.11.2013, ha dichiarato la nullità del Lodo di Majo per difetto di giurisdizione. Avverso tale decisione i Concessionari hanno proposto ricorso per Cassazione, tutt'ora pendente.

Successivamente al "Lodo di Majo" altri Lodi hanno accolto le ragioni dei Concessionari e stabilito un risarcimento in entità variabile tra il 5% e il 18% dell'aggio.

Sulla vicenda, il legislatore è intervenuto, dapprima, con l'art. 38, comma 4, lett. I), del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, prevedendo che l'Amministrazione, nell'adozione di nuove procedure selettive (previste dalla medesima disposizione), avrebbe dovuto definire modalità di "salvaguardia" dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche.

Successivamente, l'art. 10, comma 5, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012, ha stabilito che *"al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:*

a) omissis;

b) *relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore*

*al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e soppressa".*

La Corte costituzionale, con sentenza 18-20 novembre 2013, n. 275, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera b) della citata norma, limitatamente alle parole "*non superiore al 5 per cento*".

Il TAR Lazio, con sentenza n. 7325 del 2014, in applicazione della pronuncia della Consulta, ha affermato che, a seguito del venir meno del criterio sulla cui base procedere alla definizione in via transattiva ed equitativa dei rapporti controversi, si apre una serie di possibilità di intervento idonee a colmare il vuoto normativo che si è così venuto a determinare, potendosi, in ipotesi, procedere all'adozione di una nuova legge-provvedimento che disciplini la materia in modo conforme alle indicazioni della Consulta, oppure all'adozione di un atto generale di indirizzo che rechi i criteri, "*anch'essi coerenti con le indicazioni della Consulta*", in base ai quali procedere alla definizione dei rapporti controversi.

La presente disposizione, in linea con le indicazioni della Corte Costituzionale e della giustizia amministrativa provvede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche.

In primo luogo, la norma abolisce i c.d. "minimi garantiti", cioè "le integrazioni delle quote di prelievo di cui all' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169", relative agli anni dagli anni dal 2006 al 2012.

Tale disposizione riguarda tutti i concessionari, a prescindere dalla esistenza o meno di un contenzioso in essere.

In tal modo, vengono ricondotti ad equità i rapporti concessori, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, in quanto viene eliminato l'obbligo di corrispondere somme allo Stato a fronte di introiti mai realizzati, in conseguenza dell'evoluzione in senso concorrenziale del mercato delle scommesse ippiche.

Per quanto riguarda i contenziosi in essere, scaturiti dalle domande di lodo arbitrale promosse dalle agenzie di scommesse ippiche, di cui sopra si è detto, tese ad ottenere il risarcimento di presunti danni in ragione dei minori introiti derivanti dalle alterate condizioni del mercato e asseriti ritardi da parte dell'Amministrazione, allo stato attuale, a fronte di una serie di lodi arbitrali tutti favorevoli ai concessionari, impugnati davanti alla competente Corte di Appello, si è in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, presso cui è stata impugnata la già citata sentenza della Corte di Appello di Roma che ha dichiarato la nullità del "Lodo di Majo" per difetto di giurisdizione.

Si tratta di un contenzioso il cui esito non è al momento prevedibile e che, se dovesse risolversi in senso sfavorevole per lo Stato, comporterebbe il pagamento di somme il cui totale, al netto di interessi, supera l'importo di 200 milioni di euro.

Con la norma che si propone, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli vengono autorizzati a definire, anche in via transattiva, il contenzioso in essere, e quello ancora attivabile, attraverso il riconoscimento di un importo minimo da applicarsi ai concessionari o loro aventi causa, con rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria, e pari ad una percentuale dell'1,50 sugli incassi inerenti le scommesse ippiche limitatamente al periodo di effettivo esercizio.